



Studio Rivelli
Consulting S.r.l.

Sinergie tecniche al servizio delle aziende

**Diverse novità
nell'atto di
conversione in
Legge del DL
«riaperture»**

Informativa COVID-19 per le Aziende: **Legge 19 Maggio 2022**

**Conversione del Decreto
Legge 24 Marzo 2022 n. 24**

- Equiparata la formazione sulla sicurezza in presenza alla formazione in videoconferenza (salvo non sia previsto addestramento pratico)
- Proroga al 30/06/2022 Smart working a tutela dei lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati
- Proroga al 31/08/2022 della possibilità di ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali

Nota introduttiva del Dott. Claudio Rivelli



Come spesso avviene con le leggi di conversione dei decreti-legge le modifiche operate ai testi normativi originali non sono irrilevanti o solo formali. La Legge 19/05/2022 (G.U. del 23/05/2022) atto di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (Cosiddetto decreto riaperture), ha apportato modifiche al testo originario che brevemente commentiamo nella nota che segue.

Rilevante, per il nostro settore di competenza, è l'ufficialità dell'equiparazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro svolta in presenza a quella svolta in modalità a distanza sincrona (videoconferenza).

Infatti, nelle more della definizione del nuovo Accordo della Conferenza Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza (cfr. ns. nota del 25/02/2022) che dovrebbe essere emanato entro il 30 Giugno p.v., per chiarire e rendere efficaci le modifiche apportate all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 dalla L.215/21, l'intento del legislatore è permette agli operatori finalmente di fare riferimento non più a particolari interpretazioni, ma ad una norma di legge precisa.

è rilevante sapere che ci si potrà organizzare per effettuare corsi di formazione «on line» anche ordinariamente e non solo per motivi legati all'emergenza sanitaria!

Il nostro staff a disposizione per ogni chiarimento e/o approfondimento.

Dott. Claudio Rivelli



**La Legge 19/05/2022 (G.U. del 23/05/2022) atto di conversione con
modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 :
Dispositivi di Protezione Individuale - FFP2 e mascherine**



Obbligo di uso delle Mascherine fino al 15 Giugno 2022:

- per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti

Obbligo di uso dei facciali filtranti FFP2 fino al 15 Giugno 2022:

- **NEI MEZZI DI TRASPORTO (!)**
- Spettacoli aperti al pubblico che si svolgano al chiuso o all'aperto
- Sale teatrali
- Sale da concerto
- Cinema
- Locali di intrattenimento, musica dal vivo e assimilabili;
- Eventi o competizioni sportive al chiuso;

Nelle discoteche è obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche ad eccezione del momento del ballo.

**Era previsto
fino al
31/12/22**

La Legge 19/05/2022 (G.U. del 23/05/2022) atto di conversione con
modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 :

**Equiparata la formazione in materia di sicurezza in presenza a
quella in videoconferenza**



Come anticipato in premessa, nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona**, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

I protocolli aziendali per il contrasto e la diffusione del COVID-19 ed i Comitati COVID aziendali operativi fino al 30/06/2022



Le parti sociali con i Ministeri del Lavoro, della salute e INAIL hanno raggiunto un Accordo il 04/05/22 secondo il quale il «*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*» del 6 aprile 2021 troverà applicazione fino al 30/06/2022. **I Protocolli aziendali delle aziende private, e l'operatività dei comitati aziendali COVID, rimarranno invariati ed operativi fino al 30/06/2022:**

I Lavoratori che nello svolgimento delle proprie mansioni, al chiuso o all'aperto, condividono gli ambienti di lavoro dovranno continuare ad utilizzare le mascherine (chirurgiche o FFP2)

L'art. 10 Ter D.L. 52/21: Dal 01/04/2022 al 31/12/2022 Il Ministero della salute, d'intesa con i Ministeri competenti e con la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, possono adottare ed aggiornare le linee guida ed i protocolli di sicurezza COVID per le specifiche attività

Nulla di nuovo per i luoghi di lavoro

La Legge 19/05/2022 (G.U. del 23/05/2022) atto di conversione con
modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 :



Lavoratori Fragili e smart working

proroga al 31 agosto 2022 la possibilità di ricorrere al lavoro agile nel settore privato anche in assenza dell'accordo individuale previsto dalla legge 81/2017.

proroga al 30 giugno 2022 il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati **con almeno un figlio con disabilità grave o con bisogni educativi speciali (BES)**.

Tale diritto è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore (art. 5 ter comma 1 del decreto legge 1/2022).

MEMO: Le misure di ISOLAMENTO (POSITIVI al COVID)

Circolare 19680 del 30/03/2022



A decorrere dal 01 Aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora delle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto positive al sars-Cov-2 fino all'accertamento della guarigione.

La circolare 19680 del 30/03/2022 ha specificato che per i soggetti positivi continuano a valere i termini di isolamento definiti con Circolare 60136 del 30/12/2021:

Tipologia Soggetto	ISOLAMENTO	RIENTRO AL LAVORO
• Positivi con ciclo vaccinale completato da meno di 120 gg. • Con dose booster fatta • Guariti dal COVID-19 nei 120 precedenti	Isolamento ridotto a 7 giorni se asintomatici da almeno 3 giorni + Test Molecolare o antigenico Negativo	Per il rientro al lavoro rimangono in vigore le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della salute 15127 del 12/04/2021: 1. Lavoratori positivi ospedalizzati (sintomi Gravi): certificato di avvenuta negativizzazione + visita medico competente
• Non vaccinati • Che non hanno completato il ciclo vaccinale primario • Che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni • Asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario da oltre 120 giorni (non ancora fatta dose booster ma che hanno green pass ancora valido)	10 giorni di Isolamento e se asintomatici da almeno 3 giorni + Test Molecolare o antigenico Negativo	2. Lavoratori positivi paucisintomatici o asintomatici: Test Antigenico o Molecolare negativo

**MEMO: Eliminata la misura della QUARANTENA per i contatti stretti:
Solo AUTOSORVEGLIANZA E FFP2
D.L. 24/03/2022 n. 24**



A decorrere dal 01 Aprile 2022 chi ha avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° Giorno dall'ultima esposizione.

Tali soggetti dovranno effettuare test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati abilitati, **solo** alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto positivo.

Misure unificate per tutta la popolazione: vaccinati e non vaccinati.

MEMO: LE DEFINIZIONI DI CONTATTO STRETTO AD ALTO O BASSO RISCHIO

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO **ALTO RISCHIO**

- persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia senza mascherina) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri, in assenza di DPI idonei;
- operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO **BASSO RISCHIO** (indicazioni ECDC):

- Persona che ha avuto contatto diretto (faccia a faccia) con caso positivo, a distanza < 2 mt e per meno di 15 minuti;
- Persona che si è trovata in ambiente chiuso (per es. sala riunioni) o che ha viaggiato con caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- Personale di assistenza diretta a caso COVID-19, o di laboratorio COVID-19, anche se provvisto di DPI;
- Passeggeri ed equipaggio di volo con caso COVID-19 ad eccezione del personale in servizio nella sezione del treno o aereo ove si trovava seduto il soggetto poi risultato positivo, o di coloro che erano seduti entro 2 posti in ogni direzione dal posto ove seduto il soggetto poi risultato positivo.

**PUR SE
INDOSSANO
MASCHERINA**